



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 111

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei consiglieri Soranzo, Borgia, Baldan Matteo, Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso e Rucco

ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA REGIONALE DELLE RADIO LIBERE” IN RICORDO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 28 LUGLIO 1976, N. 202 E INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DELL’EMITTENZA LOCALE VENETA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 agosto 2026.

ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA REGIONALE DELLE RADIO LIBERE” IN RICORDO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 28 LUGLIO 1976, N. 202 E INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DELL’EMITTENZA LOCALE VENETA

Relazione:

Il 28 luglio 1976 rappresenta una data spartiacque nella storia civile, culturale e democratica dell’Italia moderna. Con la storica sentenza n. 202, depositata il 28 luglio 1976, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità del monopolio statale sulle trasmissioni radiotelevisive via etere a livello locale, sancendo la legittimità delle stazioni radiofoniche private locali.

Tale pronuncia diede formale impulso al fenomeno delle cosiddette “radio libere”, esperienza di straordinaria partecipazione democratica, pluralismo informativo e innovazione musicale e sociale. Il Veneto è stato uno dei territori capofila di questa stagione: dalle grandi città ai centri di provincia e della montagna, nacquero centinaia di piccole e medie emittenti capaci di dare voce ai territori, di raccontare la cronaca locale in tempo reale e di formare generazioni di giornalisti, tecnici e professionisti dell’informazione.

Oggi, a cinquant’anni da quella stagione pionieristica, il patrimonio storico, archivistico e sociale rappresentato dalle radio libere rischia di andare smarrito di fronte alla rapida transizione verso il digitale (Digital Audio Broadcasting Plus - DAB+).

Per riannodare i fili della memoria e permettere soprattutto alle nuove generazioni di comprendere le origini di quello che oggi è il mondo dei moderni media, si avverte l’esigenza di mostrare da vicino il funzionamento “di una volta” della radio e della televisione. Attraverso l’allestimento temporaneo e retrospettivo di storiche apparecchiature radiofoniche e televisive in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche - senza necessariamente dover prefigurare strutture museali fisse, ma sfruttando la ricchezza del collezionismo e del materiale d’epoca ancora conservato - è possibile far toccare con mano ai giovani le radici tecnologiche dell’informazione moderna, trasformando un pizzico di nostalgia per il passato in un prezioso strumento educativo.

La presente proposta di legge, composta da cinque articoli, intende pertanto:

- 1) istituire ufficialmente il 28 luglio quale “Giornata regionale delle Radio libere”, collocando il Veneto al fianco delle regioni italiane più attente alla tutela della memoria della comunicazione locale;*
- 2) promuovere iniziative culturali, educative, retrospettive e tecnologiche in sinergia con gli istituti scolastici, le università del Veneto, i collezionisti e le associazioni di settore, comprese esposizioni temporanee di strumenti e apparati d’epoca durante le manifestazioni pubbliche dedicate;*
- 3) coinvolgere il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) del Veneto nella mappatura e conservazione del patrimonio archivistico dell’emittenza locale veneta.*

La norma finanziaria è garanzia di invarianza, prevedendo il ricorso a patrocini, partnership e risorse ordinarie già destinate alla promozione del pluralismo informativo.

ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA REGIONALE DELLE RADIO LIBERE” IN RICORDO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 28 LUGLIO 1976, N. 202 E INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DELL’EMITTENZA LOCALE VENETA

Art. 1 - Istituzione della Giornata regionale delle radio libere

1. La Regione del Veneto riconosce il 28 luglio quale “*Giornata regionale delle radio libere*”, al fine di conservare e tramandare la memoria storica, sociale e culturale della stagione di liberalizzazione dell’etere e di valorizzare il contributo dell’emittenza locale al pluralismo informativo e allo sviluppo democratico del territorio veneto.

2. La giornata commemora il deposito della sentenza della Corte costituzionale 28 luglio 1976, n. 202.

Art. 2 - Iniziative e modalità di celebrazione.

1. In occasione della giornata di cui all’articolo 1, la Regione del Veneto, anche con il patrocinio del Consiglio regionale e della Giunta regionale, promuove e sostiene:

- a) convegni, mostre, dibattiti e mostre documentarie o storiche dirette a far conoscere la storia e la funzione sociale delle radio libere nel Veneto;
- b) progetti didattici e percorsi formativi con le scuole di ogni ordine e grado della Regione e con gli atenei veneti, mirati a promuovere la cultura dell’informazione libera e la media literacy;
- c) l’allestimento, in occasione di manifestazioni pubbliche o eventi celebrativi, di mostre temporanee ed esposizioni dimostrative di storiche apparecchiature ed equipaggiamenti di trasmissione radiofonica e televisiva d’epoca, volte a far comprendere alle nuove generazioni le origini tecnologiche e le modalità di funzionamento dell’emittenza analogica delle origini;
- d) premi o riconoscimenti di merito a personalità, fondatori, speaker, giornalisti e maestranze che si sono distinti nello sviluppo e nella salvaguardia dell’emittenza radiofonica locale in Veneto.

Art. 3 - Ruolo del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e collaborazione con gli enti locali.

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) del Veneto) assicura supporto tecnico-scientifico per la definizione delle iniziative celebrative di cui all’articolo 2.

2. Il CORECOM promuove la realizzazione di un archivio/repertorio digitale volto a censire la memoria delle emittenti locali storiche del territorio veneto.

3. La Regione favorisce la collaborazione con i comuni, la Città metropolitana di Venezia, le province, i collezionisti e le associazioni di categoria e di settore maggiormente rappresentative.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci della Regione e del Consiglio regionale, nonché tramite le risorse già previste per il

pluralismo dell'informazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022".

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Giornata regionale delle radio libere	3
Art. 2 - Iniziative e modalità di celebrazione.....	3
Art. 3 - Ruolo del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e collaborazione con gli enti locali.....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4